



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 105 del 30.06.2020

***AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA
APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DEL COMUNE DI LEGNANO
PER UN PERIODO DI ANNI QUATTRO - CIG
8189559DDE***

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E AL CITTADINO

Premesso che:

- con atto del Commissario Straordinario, assunto con i poteri della Giunta Comunale, n° 17 del 31.01.2020, immediatamente esecutivo, che qui si intende integralmente richiamato, l'Amministrazione Comunale ha deliberato di avviare la procedura finalizzata all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Legnano per un periodo di anni quattro;
- con determinazione n. 25 del 07.02.2020 è stato stabilito di procedere all'affidamento in oggetto mediante gara a procedura aperta, utilizzando la piattaforma informatica della Regione Lombardia denominata Sintel, adottando nella selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, e sono stati altresì approvati gli elaborati costituenti la documentazione di gara;
- con determinazione n. 79 del 18.05.2020, alla quale si rimanda, è stata nominata la commissione giudicatrice della gara in oggetto;

Considerato che:

- in data 08.06.2020 si è conclusa la procedura di gara, le cui risultanze sono contenute nei verbali di gara relativi alle sedute svoltesi nei giorni 20 e 27 maggio 2020, 03 e 08 giugno 2020, conservati agli atti d'ufficio, in base ai quali per l'affidamento del servizio in oggetto è risultata miglior offerente la società AON S.p.A. di Milano con un punteggio complessivo di 98,53/100;
- ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, tale offerta è risultata anomala in quanto il punteggio ottenuto è risultato superiore alla soglia dei 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara sia per l'aspetto tecnico sia per quello economico;
- con nota in data 09.06.2020 protocollo n. 24880 è stato richiesto alla società AON SPA, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs 50/2016, di fornire precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti a giustificare il prezzo complessivo offerto per lo svolgimento dei servizi e la descrizione analitica dei costi che concorrono a formare l'offerta economica;

Dato atto che:

- la documentazione relativa alle giustificazioni, inviata dal concorrente in data 19.06.2020 protocollo n. 26972, a giustificazione del prezzo offerto, è stata esaminata con esito positivo dal Responsabile Unico del Procedimento (dott.ssa Maria Carla Pellegrini), come risulta dalla nota protocollo n. 27814 del 24.06.2020, conservata agli atti, con la quale lo stesso RUP ha ritenuto che le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell'offerta documentino la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta medesima, e ha proposto l'adozione del provvedimento di aggiudicazione a favore del concorrente sopra indicato;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto, subordinandone l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo dei controlli circa il possesso dei prescritti requisiti di capacità generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in capo all'aggiudicatario, esito che sarà attestato mediante atto di data certa controfirmato dal sottoscritto Dirigente, conservato agli atti.

Dato atto che la presente determinazione non comporta spesa, in quanto l'affidamento in oggetto non determina alcun onere per il Comune di Legnano perché le relative prestazioni sono retribuite mediante il conferimento da parte delle società assicuratrici di una quota percentuale del premio di cui al singolo contratto assicurativo;

Vista la delibera CCST n. 6 del 31.01.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;

Visto il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 25.02.2020;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;

Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 28/02/2020 con il quale è stato conferito al dott. Stefano Mortarino l'incarico di Direzione del settore "Affari generali e al cittadino", nonché la funzione di Vice Segretario Generale, con decorrenza dal 28/02/2020;

DETERMINA

1. di dare atto delle risultanze dei verbali di gara in data 20 e 27 maggio 2020, 03 e 08 giugno 2020, agli atti d'ufficio, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Legnano per un periodo di anni quattro;
2. di dare altresì atto della nota del RUP protocollo n. 27814 del 24.06.2020, in premessa richiamata;
3. di aggiudicare, conseguentemente, il servizio in oggetto alla società AON S.p.A. con sede a Milano – via Andrea Ponti n. 8/10 - C.F. 10203070155 e P.IVA 11274970158 che ha ottenuto il migliore punteggio complessivo finale;
4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo dei controlli circa il possesso dei prescritti requisiti di capacità generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, esito che sarà attestato mediante atto di data certa controfirmato dal sottoscritto Dirigente, conservato agli atti d'ufficio;
5. di dare atto che:

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa decorso almeno il termine dilatorio di 35 gg. fissato dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal comma 10 del citato articolo;

- l'attuale broker è tenuto a garantirne il proseguimento del servizio durante il periodo di decorrenza del termine di cui sopra e che allo stesso ne sarà data comunicazione;

6. di dare inoltre atto che la presente determinazione non comporta spesa, in quanto l'affidamento in oggetto non determina alcun onere per il Comune di Legnano, perché le relative prestazioni sono retribuite mediante il conferimento da parte delle società assicuratrici di una quota percentuale del premio di cui al singolo contratto assicurativo;

7. di procedere alla comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicatario e ai controinteressati entro il termine di 5 giorni dall'adozione della presente;

8. di disporre le pubblicazioni dell'esito della procedura nei modi di legge;

9. di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta, le ditte aggiudicatarie sono tenute ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della stessa legge, così come aggiunto dal D.L. n. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto;

11. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(dott. Stefano Mortarino)